

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° agosto 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2015, n. 15.

**Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987).** (15R00375)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2015, n. 16.

**Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.** (15R00376)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2015, n. 17.

**Istituzione del Comune di Lessona mediante fusione dei Comuni di Crosa e Lessona.** (15R00377)..... Pag. 4

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2015, n. 6.

**Istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl" - Istituzion de "Fieste de Patrie dal Friûl".** (15R00331)..... Pag. 6

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).** (15R00354)..... Pag. 7

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2015, n. 31.

**Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015.** (15R00252)..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2015, n. 32.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").** (15R00253)..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 33.

**Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla l.r. 41/2005.** (15R00254)..... Pag. 12



LEGGE REGIONALE 25 marzo 2015, n. 34.

**Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.** (15R00255). . . . . Pag. 13

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2015, n. 11.

**Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012).** (15R00349). . . . . Pag. 15

#### RETTIFICHE

##### AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35, concernente «Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015, parte prima). (15R00317) . . . . . Pag. .17

Avviso di rettifica relativo alla legge 7 maggio 2015, n. 9, della Regione siciliana, concernente «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale». (15R00378). . . . . Pag. .17



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2015, n. 15.

**Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987).**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 16 luglio 2015)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59*

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985 n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987) è sostituita dalla seguente:

“1. Il presidio Gradenigo è riconosciuto quale presidio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) TO 2. I presupposti per il riconoscimento sono:”.

2. La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

“*a*) l'ubicazione nel bacino territoriale di azienda sanitaria locale che, sulla base delle necessità demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo;”.

3. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è soppressa.

4. La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

“*c*) il mantenimento di un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente agli ospedali gestiti direttamente dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del regolamento sulla dotazione organica e sulla organizzazione adeguato alle disposizioni del d.lgs. 502/1992, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del medesimo decreto.”.

5. Dopo il primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è aggiunto il seguente:

“1. bis. Il presidio Gradenigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992, concorre alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico culturale dei servizi alla persona.”.

6. Il secondo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

“2. L'Ente titolare del presidio Gradenigo conserva l'autonomia giuridico amministrativa.”.

7. Il terzo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

“3. La regolamentazione dei rapporti con il presidio Gradenigo è definita con accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale.”.

8. Il quarto comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

“4. Le integrazioni dei servizi e delle prestazioni del presidio Gradenigo, ivi compreso il servizio di emergenza ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dall'ASL TO 2 sono regolati dai programmi di cui all'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera *a*), del d.lgs. 502/1992, definiti dalla Giunta regionale su proposta dell'ASL TO 2, sentita la competente commissione consiliare; l'adeguamento al programma di integrazione dei servizi costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.”.

9. Il quinto comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

“5. L'ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 15 undecies del d.lgs. 502/1992 costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.”.

10. La rubrica dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

“Art. 27. (Presidio sanitario dell'ASL TO 2, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 luglio 2015

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

15R00375



LEGGE REGIONALE 13 luglio 2015, n. 16.

**Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 16 luglio 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Comune di Borgomezzavalle*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella, in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

2. Il territorio del Comune di Borgomezzavalle è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Seppiana e di Viganella, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

*Decadenza organi e nomina commissario*

1. Alla data di istituzione del Comune di Borgomezzavalle i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali decadono.

2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Borgomezzavalle, a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

*Eventi successivi alla fusione*

1. Alla data di istituzione del Comune di Borgomezzavalle gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina

dell'organo di revisione del Comune di Borgomezzavalle le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione, in carica al momento dell'estinzione, nel Comune di Viganella.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Borgomezzavalle subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Borgomezzavalle.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione confluiscono nel bilancio del Comune di Borgomezzavalle, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

*Sede del comune*


1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Borgomezzavalle è situata presso la sede dell'estinto Comune di Viganella.

Art. 6.

*Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*

1. Gli organi del Comune di Borgomezzavalle, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Borgomezzavalle prevede, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.



3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale del Comune di Viganella vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 7.

*Vigenza degli atti*

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Borgomezzavalle.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Borgomezzavalle.

Art. 8.

*Delega alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola*

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Borgomezzavalle sono definiti dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9.

*Contributi regionali*

1. Ferma restando la contribuzione prevista per le fusioni di comuni dalla normativa statale vigente, la Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 10.

*Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali*

1. Il Comune di Borgomezzavalle è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 11.

*Disposizioni contabili*

1. Il Comune di Borgomezzavalle:

*a*) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

*b*) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziante nei bilanci approvati dai comuni estinti;

*c*) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Borgomezzavalle può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per il contributo una tantum al Comune di Borgomezzavalle quantificato nell'anno finanziario 2016 in euro 81.750,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base (UPB) A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima UPB.

2. Per il contributo annuale al Comune di Borgomezzavalle stimato, a partire dall'esercizio finanziario 2016, per ciascun anno delle cinque annualità in euro 8.661,00, in termini di competenza, ricompreso nell'ambito dell'UPB A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017, si fa fronte con le risorse allocate nella medesima UPB.

Art. 13.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 luglio 2015

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

15R00376



LEGGE REGIONALE 13 luglio 2015, n. 17.

**Istituzione del Comune di Lessona mediante fusione dei Comuni di Crosa e Lessona.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28S1 del 16 luglio 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Comune di Lessona*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Lessona mediante fusione dei Comuni di Crosa e Lessona, in Provincia di Biella.

2. Il territorio del Comune di Lessona è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Crosa e di Lessona, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

*Decadenza organi e nomina commissario*

1. Alla data di istituzione del Comune di Lessona i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.

2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Lessona, a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

*Eventi successivi alla fusione*

1. Alla data di istituzione del Comune di Lessona gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Lessona le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione, in carica al momento dell'estinzione, nell'originario Comune di Lessona.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Lessona subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Lessona.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione confluiscono nel bilancio del Comune di Lessona, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

*Sede del comune*

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Lessona è situata presso la sede dell'estinto Comune di Lessona.

Art. 6.

*Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*

1. Gli organi del Comune di Lessona, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Lessona prevede, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale dell'originario Comune di Lessona vigenti alla data del 31 dicembre 2015.



## Art. 7.

*Vigenza degli atti*

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Lessona.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Lessona.

## Art. 8.

*Delega alla Provincia di Biella*

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Lessona sono definiti dalla Provincia di Biella nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

## Art. 9.

*Contributi regionali*

1. Ferma restando la contribuzione prevista per le fusioni di comuni dalla normativa statale vigente, la Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

## Art. 10.

*Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali*

1. Il Comune di Lessona è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## Art. 11.

*Disposizioni contabili*

1. Il Comune di Lessona:

*a)* approva bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

*b)* ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;

*c)* approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Lessona può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per il contributo una tantum al Comune di Lessona quantificato nell'anno finanziario 2016 in € 144.475,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base (UPB) A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima UPB.

2. Per il contributo annuale al Comune di Lessona stimato, a partire dall'esercizio finanziario 2016, per ciascun anno delle cinque annualità, in € 15.401,00, in termini di competenza, ricompreso nell'ambito dell'UPB A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017, si fa fronte con le risorse allocate nella medesima UPB.

## Art. 13.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 luglio 2015

CHIAPARINO

(*Omissis*).

15R00377



**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2015, n. 6.

**Istituzione della «Fieste de Patrie dal Friûl» - Istituzion de «Fieste de Patrie dal Friûl».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 30 marzo  
2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione della «Fieste de Patrie dal Friûl»*

1. Al fine di ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano, con la presente legge è istituita la «Fieste de Patrie dal Friûl» nella giornata del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del patriarcato di Aquileia.

Art. 2.

*Bandiera del Friuli*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea), è aggiunto il seguente:

«1-bis. La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.»

Art. 3.

*Esposizione della bandiera*

1. In applicazione dell'art. 6 della legge regionale 27/2001, gli enti locali e gli uffici della Regione possono esporre all'esterno delle proprie sedi, in occasione della «Fieste de Patrie dal Friûl», la bandiera del Friuli.

2. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti locali che ne facciano richiesta una bandiera del Friuli per esposizione esterna.

Art. 4.

*Celebrazioni istituzionali*

1. Il Consiglio regionale organizza annualmente la «Fieste de Patrie dal Friûl» attraverso una cerimonia pubblica di riconoscimento di persone, enti o organismi che si contraddistinguono per la continuità con i valori civili e culturali che hanno caratterizzato l'identità friulana.

2. I Comuni possono adeguare gli statuti comunali alle finalità della presente legge prevedendo le modalità con cui celebrare la ricorrenza, con particolare riguardo ad attività, organizzate con le scuole, di coinvolgimento e sensibilizzazione dei giovani verso le tematiche dell'autonomia e delle identità.

3. Al fine di concretizzare le attività scolastiche di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado possono individuare specifici percorsi didattici che sperimentino nuove formule di progettazione, organizzazione e distribuzione dei risultati anche attraverso collaborazioni diffuse, attivando network territoriali e con l'uso delle nuove tecnologie mediatiche.

Art. 5.

*Borse di studio*

1. Nell'ambito della celebrazione di cui all'art. 4, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'istituzione di una o più borse di studio a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia, che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di uno studio su tematiche connesse all'autonomia, alla lingua, alla storia e alle prospettive di sviluppo delle comunità friulane.

2. Le Amministrazioni comunali possono procedere a iniziative analoghe, con fondi propri, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 4, comma 2.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono estese anche ai figli dei corregionali all'estero al fine di consentire il mantenimento e il rafforzamento del legame con il territorio d'origine, anche in collaborazione con gli enti, le associazioni e le istituzioni riconosciuti ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

4. Al fine di promuovere la coscienza di appartenenza alle istituzioni e alla vita amministrativa della Regione, al conferimento delle borse di studio di cui ai commi 1 e 2 seguono iniziative di coinvolgimento degli studenti che hanno partecipato alla selezione, alla vita istituzionale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, nonché attività di informazione e contatto con gli strumenti culturali ed economici che promuovono lo sviluppo e i processi di integrazione europea della Regione.



## Art. 6.

*Manifestazioni culturali*

1. Nell'ambito di uno specifico programma annuale, l'ARLeF sostiene la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festività di cui all'art. 1, da parte di enti locali in collaborazione con le Pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita l'Assemblea di comunità linguistica di cui all'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e in collaborazione, fino al loro superamento, con le Province di insediamento del gruppo linguistico friulano.

## Art. 7.

*Provvedimenti di attuazione*

1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono stabiliti:

- a) le modalità di individuazione dei destinatari del riconoscimento istituito ai sensi dell'art. 4, comma 1;
- b) i requisiti, le modalità di richiesta, istruttoria e assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 5;
- c) le tematiche degli studi oggetto dell'istruttoria per l'accesso alle borse di studio di cui all'art. 5.

## Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 2, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 300 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese per l'acquisto di bandiere del Friuli da fornire gratuitamente agli enti locali in sede di prima applicazione dell'istituzione della «Fieste de Patrie dal Friûl».

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dagli articoli 4 e 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

4. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 302 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione «Trasferimento all'ARLeF a sostegno del programma annuale per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festività della «Fieste de Patrie dal Friûl».

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo complessivo per l'anno 2016 dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) unità di bilancio 5.4.1.5043 - capitolo 5543 - 50.000 euro;
- b) unità di bilancio 1.3.1.5037 - capitolo 9336 - 20.000 euro.

## Art. 9.

*Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione in lingua italiana e friulana.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e l'art. 6 ha effetto dall'1° gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 marzo 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00331

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte prima - n. 137 del 18 giugno 2015*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:



## Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 15 del 2007*

1. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), la parola: «Presidente» è sostituita dalla seguente: «Direttore».

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 della L.R. n. 15 del 2007*

1. al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 15 del 2007 la parola: «Presidente» è sostituita dalla seguente: «Direttore».

2. al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: «della Conferenza Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (istituzione del Consiglio delle autonomie locali)».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 6 della L.R. n. 15 del 2007*

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2007 sono aggiunte le parole: «al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell'azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del comitato dell'azienda.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2007 è aggiunto il seguente: «6-bis. il Presidente della Consulta può essere invitato alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui all'art. 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione europea e relazioni internazionali. innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) in cui si trattano le materie di cui alla presente legge.»

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 19 della L.R. n. 15 del 2007*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 15 del 2007 è inserito il seguente: «3-bis. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida all'Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione.».

2. al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalla seguente: «Direttore».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 20 della L.R. n. 15 del 2007*

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'azienda:

- a) il Direttore;
- b) il comitato;
- c) il collegio dei revisori.».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2007 sono abrogati.

3. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:

«5. Il collegio dei revisori è nominato dalla giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/Ce, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti con solidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/Cee). Dura in carica tre anni. ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.».

4. Il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è abrogato.

## Art. 6.

*Inserimento degli articoli 20-bis e 20-ter della L.R. n. 15 del 2007*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2007 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 20-bis (Il comitato). — 1. È istituito presso l'azienda un comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. in particolare il comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all'art. 20 ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g) e h). il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all'art. 20 ter, comma 5, lettere a), c), e), g) e h).

2. Il comitato è composto da:

- a) I rettori delle Università con sede in emilia-Romagna, o loro delegati;
- b) Il Presidente della Consulta regionale degli studenti.

3. L'azienda cura la segreteria del comitato e convoca gli incontri per l'espressione del parere sugli atti di cui al comma 1. Il funzionamento del comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo statuto.

4. la partecipazione agli incontri del comitato è senza oneri per l'azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti, a cui l'azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri, e per tutti i componenti il comitato, a cui l'azienda è autorizzata a riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. l'importo del gettone di presenza è stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 6.



Art. 20-ter (Il Direttore).— 1. il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'art. 53 della legge regionale n. 6 del 2004, con delibera della giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

2. il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

4. il Direttore predisporre e invia alla giunta regionale, che la trasmette all'assemblea legislativa, una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

5. il Direttore ha la rappresentanza legale dell'azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. in particolare il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti:

a) lo statuto;

b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;

c) il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell'esercizio precedente;

d) la dotazione organica e le sue variazioni;

e) gli atti di alienazione e acquisto di immobili;

f) gli atti di accensione di mutui e prestiti;

g) gli atti indicati all'art. 19 comma 2, lettere a) e b);

h) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;

i) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento;

j) gli atti relativi alle spese, gli acquisti diversi da quelli di cui alla lettera e) e i relativi contratti;

k) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell'azienda.

6. all'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) nonché i requisiti di onorabilità e le incompatibilità previsti dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

Disposizioni sull'organizzazione regionale). L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.

7. la Regione risolve il contratto nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro e provvede alla sostituzione del Direttore.

8. il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. nell'ipotesi di dipendente regionale o dell'azienda il conferimento dell'incarico di direttore dell'azienda determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 53 della L.R. n. 6 del 2004*

1. il comma 1 dell'art. 53 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale: Unione europea e relazioni internazionali. innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) è sostituito dal seguente:

«1. È istituita la conferenza Regione-Università, presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui sono membri i Rettori delle Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del Politecnico di Milano.».

2. nel comma 2 dell'art. 53 della L.R. n. 6 del 2004 il secondo periodo è eliminato.

#### Art. 8.

##### *Abrogazione dell'art. 21 della L.R. n. 15 del 2007*

1. l'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2007 è abrogato.

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 25 della L.R. n. 15 del 2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 15 del 2007 è aggiunto il seguente: «1-bis. i risparmi derivanti dall'azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter sono utilizzati dall'azienda per la concessione delle borse di studio.».

#### Art. 10.

##### *Modifica all'art. 25 della L.R. n. 15 del 2007*

1. all'art. 25, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 15 del 2007 dopo le parole «eredità, legati» integrare con «alienazioni».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 26 della L.R. n. 15 del 2007*

1. al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore dell'azienda».



2. ai commi 4 e 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: «deliberato dal consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Direttore dell'azienda».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 27 della L.R. n. 15 del 2007*

1. al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: «deliberato dal consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Direttore dell'azienda».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 28 della L.R. n. 15 del 2007*

1. al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2007 sono soppresse le parole: «e comunque contestualmente all'approvazione del piano di cui all'art. 4, comma 1».

Art. 14.

*Disposizioni transitorie*

1. Il Presidente e il consiglio d'amministrazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino al termine stabilito dal previgente art. 20, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2007.

2. Il direttore dell'azienda nominato ai sensi del previgente art. 20, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2007, resta in carica fino alla scadenza naturale del contratto in essere e assume le funzioni previste dall'art. 20 ter della legge regionale n. 15 del 2007. In relazione ai compiti del Direttore dell'azienda, come disciplinati dallo statuto ai sensi del previgente art. 20, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2007, la giunta regionale può proporre eventuali modifiche agli aspetti normativi del relativo contratto in essere.

3. Il collegio dei revisori in carica all'entrata in vigore della presente legge svolge le sue funzioni fino alla scadenza dell'incarico in essere.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 giugno 2015

BONACCINI

*(Omissis).*

15R00354

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2015, n. 31.

**Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 25 marzo 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Contributi straordinari della Regione

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;  
Visti l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza dell'eccezionale evento atmosferico che si è verificato il giorno 5 marzo 2015, caratterizzato da venti molto forti, con raffiche fino a 150-170 km/h, precipitazioni e nevicate, si sono verificate cadute di alberi su linee elettriche ed interruzioni della fornitura di energia elettrica, interruzioni delle viabilità per caduta di alberi, danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche ed al patrimonio abitativo privato, nonché gravi danni alle attività agricole, commerciali e industriali.

2. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 67/2003 - 2014, con decreto 5 marzo 2015, n. 41, per l'intero territorio regionale;

3. L'eccezionale fenomeno atmosferico ha pertanto causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni, con un gran numero di edifici scoperti e di tetti distrutti a causa della caduta di piante.



4. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l'erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle normali condizioni di vita.

Approva la presente legge

Art. 1.

*Contributi straordinari della Regione*

1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 5 marzo 2015, la Regione, nei limiti della spesa massima di € 3.000.000,00, interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino strutturale degli immobili destinati a prima abitazione e delle relative pertinenze.

2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall'evento aventi un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di € 36.000,00, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»). Il limite massimo del contributo è fissato in € 5.000,00 per nucleo familiare.

3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.

4. I comuni disciplinano i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.

5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali. Il contributo non è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi corrisposti allo stesso titolo.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in € 3.000.000,00 per l'anno 2015 si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 115 «Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 2015.

15R00252

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2015, n. 32.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 3/1994


Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;  
Visto l'articolo 4, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);



Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche che alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 3/1994, come recentemente modificato dalla legge regionale n. 88/2014, prevede che l'esercizio venatorio si svolga in nove ambiti territoriali di caccia (ATC) corrispondenti ai confini provinciali, salvo che per le Province di Firenze e Prato costituenti un unico ATC. Il medesimo articolo 11, come novellato dalla sopracitata legge regionale n. 88/2014, prevede inoltre la possibilità di istituire dei sottoambiti al fine di garantire una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche dei diversi contesti territoriali;

2. Tali disposizioni appalesano una possibile violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione in quanto, prevedendo ambiti di natura non necessariamente sub-provinciale e rendendo facoltativa l'istituzione dei citati sottoambiti per l'esercizio dell'attività venatoria, potrebbero porsi in contrasto con gli standard di tutela uniformi stabiliti sul territorio nazionale dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

3. Si ritiene pertanto opportuno eliminare dalla normativa vigente i possibili profili di illegittimità costituzionale prevedendo che la corrispondenza degli ATC con i confini provinciali rilevi esclusivamente ai fini della organizzazione amministrativa con la conseguente istituzione dei sottoambiti non più in via facoltativa;

Approva la presente legge

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 3/1994*

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), inserite le parole: «Ai soli fini della organizzazione amministrativa».

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell'accesso dei cacciatori di cui all'articolo 13-ter» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai fini dell'accesso dei cacciatori di cui all'articolo 13-ter, sono istituiti sottoambiti di dimensioni sub-provinciali».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 2015.

**15R00253**

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 33.

**Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla l.r. 41/2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;  
Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. Le regioni stanno assistendo ad un afflusso straordinario di cittadini stranieri, tra i quali molti sono minori non accompagnati;

2. La particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati implica l'attivazione di misure specifiche di accoglienza, anche volte ad intervenire, quanto più tempestivamente possibile, sulle forme di disagio che possono derivare dall'esperienza della migrazione vissuta in tenera età;



3. È opportuno prevedere che la Giunta regionale, in caso di flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, possa disporre, sulla base di intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero di atti di protezione civile, in via temporanea, ed esclusivamente per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'aumento, fino al 25 per cento, della capacità ricettiva massima delle strutture per minori, previste dall'articolo 21, comma 1, lettere da e) ad h), della legge regionale n. 41/2005, nonché delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all'art. 1 della legge regionale n. 28/80).

Approva la presente legge

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 21  
della legge regionale n. 41/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:

«1-bis. Per esigenze derivanti da flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, definite da intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero da atti di protezione civile, la Giunta regionale può disporre, in via temporanea, ed esclusivamente per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'aumento fino al 25 per cento della capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1, lettere da e) ad h), nonché delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all'art. 1 della legge regionale n. 28/80).».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 marzo 2015

ROSSI

15R00254

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2015, n. 34.

**Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  
Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2105)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);*

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 34/2008*

1. L'art. 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:

“Art. 2. *(Composizione e modalità di nomina).*

1. Il Collegio è composto di sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi.

2. La votazione di cui al comma 1, avviene entro sei mesi dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale eletto attingendo da un elenco di candidati formato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell'art. 57, comma 5, dello Statuto.

3. Accedono all'elenco, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico;

b) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative o ex componenti della Corte costituzionale;



c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo;

d) ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.

4. La presentazione delle candidature ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 2, è effettuata ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Non si applicano le norme inerenti all'obbligo di osservanza delle direttive previste per i soggetti nominati dalla Regione.”.

#### Art. 2.

##### *Modifiche all'art. 3 della l.r. 34/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascun componente del Collegio dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.”.

2. Al comma 3 dell'art. 3 della l.r. 34/2008, le parole: “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 4 della l.r. 34/2008*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:

“1 bis. È incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo.”.

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:

1 ter. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente del Collegio che si trovi in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione del Collegio, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto.”.

3. Dopo il comma 1 ter dell'art. 4 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:

“1 quater. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione dal procedimento il componente del Colle-

gio che non abbia rispettato l'obbligo di cui al comma 1 ter. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio.”.

#### Art. 4.

##### *Inserimento dell'art. 19 bis nella l.r. 34/2008*

1. Dopo l'art. 19 della l.r. 34/2008 è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis. *(Entrata in vigore e norma transitoria)*

1. Le modifiche alla presente legge introdotte dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 34 (Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008), sono efficaci dalla data di entrata in vigore della modifica all'art. 57 dello Statuto approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione del 16 dicembre 2014 e con seconda deliberazione del 24 febbraio 2015.

Il Collegio in carica alla data di cui al comma 1 decade con l'elezione del nuovo Collegio effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 2 e, comunque, trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 marzo 2015

ROSSI

*(Omissis);*

15R00255



## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2015, n. 11.

**Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 - Speciale - del 9 giugno 2015)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 33/3 del 26.5.2015;

#### PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Inserimento dell'art. 25-bis nella L.R. 44/1999*

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) è inserito il seguente:

“Art. 25-bis (*Liquidazione delle ATER*).

1. Quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, dichiara l'Azienda in liquidazione coatta amministrativa; gli organi in carica decadono. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un commissario per la liquidazione dell'ente. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi del personale dipendente dell'ATER posta in liquidazione. Con decreto del Presidente della Giunta

regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, il patrimonio vincolato alla finalità di edilizia residenziale pubblica è attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo provvedimento il personale a tempo indeterminato è trasferito, presso altra ATER regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla Regione. Il personale mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.”.

#### Art. 2.

*Modifiche all'art. 26 della L.R. 44/1999*

1. All'art. 26 della legge regionale 44/1999, dopo il comma 4 bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“4 ter. Il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo.

4 quater. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite. L'importo trattenuto non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale ed è acquisito dalle Aziende per il miglioramento dei saldi di bilancio fino a concorrenza e fino a che permane un dichiarato ed accertato stato di squilibrio economico e finanziario, ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali in caso di raggiunto o esistente equilibrio economico e finanziario.”.

#### Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 96/1996 ed alla L.R. 10/2015*

1. Dopo il comma 1 dell'art 36 della L.R 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente:



“1 bis. Nei confronti di coloro che alla data del 15 maggio 2015 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 3.”.

2. La lettera *a*) del comma 4 dell’art. 36 della legge regionale 96/1996 è sostituita dalla seguente:

“*a*) al protrarsi dell’occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 15 maggio 2015;”.

3. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 9 della legge regionale 21 maggio 2015, n. 10, recante “Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”.

#### Art. 4.

##### *Modifica all’art. 63 della legge regionale 1/2012*

1. Al comma 2 dell’art. 63 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012) le parole “1° giugno 2015” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2015”.

2. I commi da 3 a 14 dell’art. 63 della legge regionale 1/2012 trovano applicazione dal 31 dicembre 2015.

#### Art. 5.

##### *Norma transitoria*

1. Alla luce delle rilevanti perdite derivanti dall’attività di gestione e delle violazioni di legge emerse, l’ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, è e resta commissariata.

2. È confermata la decadenza degli organi, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, ed è confermata la risoluzione anticipata del contratto di lavoro con il direttore dell’ATER, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.

3. È confermato nell’incarico di Commissario dell’ATER di Chieti il Commissario già individuato con DPGR n. 24 del 21 maggio 2014, al quale sono attribuite le funzioni del Consiglio di Amministrazione e si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell’art 17 della legge regionale 44/1999. Sono altresì confermati gli atti posti in essere dallo stesso Commissario.

4. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Commissario redige un piano industriale per il risanamento aziendale, che trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il piano contiene una rigorosa rivisitazione delle spese, prevedendo la riorganizzazione

dei servizi con criteri di efficienza ed economicità. Relativamente alle spese per il personale, l’ente è obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il personale comunque in servizio che risulti in soprannumero anche rispetto alla capacità di bilancio di finanziare i relativi costi. Il piano di riequilibrio finanziario ed economico rappresenta, altresì, la puntuale dinamica delle alienazioni e del reimpiego delle risorse ricavate dalle vendite del patrimonio, nel rispetto della vigente normativa statale. Ove dall’esame della situazione economica e finanziaria emergesse che non sussistono le condizioni per il riequilibrio, il Commissario propone alla Giunta regionale la liquidazione dell’Azienda.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 28 maggio 2015

D’ALFONSO

(*Omissis*).

15R00349



---

# RETTIFICHE

---

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

## AVVISI DI RETTIFICA

---

**Comunicato di rettifica relativo alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35, concernente «Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015, parte prima).**

Si comunica che per mero errore materiale, la legge in oggetto all'art. 71, comma 3, pag. 33 del Bollettino Ufficiale n. 16 parte prima, contiene un'imprecisione.

Pertanto:

anziché:

in aumento UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti", *euro - 100.000,00*,

leggasi:

in aumento UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti", *euro 100.000,00*.

15R00317

---

**Avviso di rettifica relativo alla legge 7 maggio 2015, n. 9, della Regione siciliana, concernente «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale».**

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 15 maggio 2015, all'articolo 67, secondo comma, quinto rigo, dopo la parola "quiescenza" la parola "se" deve intendersi sostituita con la parola "e".

15R00378

---

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2015-GUG-030) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 8 0 1 \*

€ 2,00

